



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'

Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI CENTRI SOCIALI,
ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2015

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2023

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30/09/2025

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Oggetto del regolamento	3
Art. 3 - Soggetti beneficiari.....	3
Art. 4 - Interventi ammessi a contributo.....	3
Art. 5 - Determinazione delle somme disponibili	4
Art. 6 - Avviso pubblico.....	4
Art. 7 - Modalità di presentazione delle istanze.....	4
Art. 8 - Criteri di assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria	6
Art. 9 - Formazione della graduatoria e ripartizione del contributo	6
Art. 10 - Modalità di liquidazione dei contributi.....	7
Art. 11 - Termini e inadempienze.....	7
Art. 12 - Norme finali e transitorie.....	8

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, così come individuati già all'art. 4 della L. n. 847/1964, quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali di supporto dell'insediamento umano.
2. Il comune provvede pertanto, ai sensi dell'art. 184, comma 4, della L.R. 65/2014, alla concessione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore delle "chiese e altri edifici per servizi religiosi" e ai "centri sociali e per le attrezzature culturali e sanitarie".
3. A tal fine approva annualmente, secondo i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, un apposito Avviso pubblico per la raccolta delle domande da parte dei soggetti interessati.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di definizione degli importi da erogare, i criteri di assegnazione e le modalità di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi che il comune può concedere ai sensi dell'art. 184 della L.R. 65/2014 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 62 della citata legge e relative alle chiese e altri edifici per servizi religiosi nonché ai centri sociali, attrezzature culturali sanitarie.
2. Il presente regolamento trova applicazione nelle more dell'emanazione, da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 184, comma 4, della L.R. n. 65/2014, di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e dei criteri generali per l'erogazione del contributo stesso. A seguito all'adozione dell'atto regionale il presente regolamento troverà applicazione limitatamente alle disposizioni compatibili con i contenuti dell'atto regionale.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Nelle more della puntuale individuazione da parte del Consiglio Regionale delle opere ammissibili a contributo e dei criteri di erogazione dello stesso, così come previsto dall'art. 184, comma 4, della L.R. 65/2014, sulla base delle definizioni contenute nell'art. 5 della Deliberazione di Consiglio della Regione Toscana n. 84/1989, si adottano le seguenti definizioni dei soggetti beneficiari:
 - a) per "chiese e altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero Pastorale nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste, esistenti ovvero previste dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale;
 - b) per "centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie" sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze destinati appunto alle attività civiche sociali, culturali, ricreative e sanitarie, degli Enti o delle Associazioni a tali fini costituite - quali associazioni, fondazioni, onlus, e similari -, dotate di personalità giuridica e quindi dotate di atto costitutivo e statuto pubblicamente registrato.
3. Relativamente alle "chiese e altri edifici per servizi religiosi" ai contributi possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato Italiano, indipendentemente che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso. Per le opere della chiesa cattolica le richieste sono avanzate - con proposta di priorità - da parte delle autorità diocesane competenti. Per le altre confessioni religiose le richieste sono avanzate dalle rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929. Le domande relative a più immobili devono essere presentate con proposte di priorità tra gli interventi richiesti e devono essere sempre sottoscritte anche dal/dai proprietari degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.
4. Relativamente ai "centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie" le domande sono presentate dal responsabile o legale rappresentate dell'Ente o dell'Associazione e dal/dai proprietari degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento, reale o personale, sul bene oggetto di richiesta di contribuzione. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda, e per i successivi dieci anni, apparecchi del tipo "slot machines" e ogni altro dispositivo che consenta vincite in denaro.

Art. 4 - Interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
 - e) ampliamento di edifici esistenti;

- f) nuova costruzione di edifici, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria;
 - g) acquisto di immobili, o porzioni di immobili, esistenti.
2. Sono altresì ammessi a contributo gli interventi necessari per la messa a norma degli impianti elettrico, idraulico, riscaldamento, antincendio, per l'adeguamento igienico sanitario degli immobili, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'efficientamento energetico.
3. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi. Sono, inoltre, esclusi dall'assegnazione del contributo le spese relative alla progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, assistenza al collaudo a carico dell'esecutore come determinata all'articolo 20 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, frazionamenti catastali delle aree e le spese per la registrazione, trascrizione e voltura dell'eventuale atto di acquisto dell'immobile, nonché in relazione agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli onorari per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e le prestazioni professionali del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
4. Ogni singolo intervento o acquisto immobiliare potrà ottenere un contributo massimo pari al 100% della spesa sostenuta al netto di I.V.A.
5. Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la quota di contributo ammissibile sarà proporzionalmente ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali.
6. Gli immobili, o porzioni di immobili, esistenti da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente regolamento e dalla normativa regionale e l'acquisto dovrà avvenire con atto pubblico da definire entro e non oltre anni uno all'assegnazione del contributo, pena la revoca del contributo.

Art. 5 - Determinazione delle somme disponibili

1. In fase di approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di istituire apposito finanziamento di spesa degli oneri di urbanizzazione secondaria di entità in misura non superiore al 19% dell'importo desumibile dalle previsioni di entrata relative agli oneri di urbanizzazione secondaria, quale percentuale massima attribuibile alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi e ai centri sociali e per attrezzature culturali e sanitarie, e con un importo massimo espresso in euro comunque non superiore all'importo delle somme introitate per oneri di urbanizzazione secondaria definitivamente accertate nell'anno precedente.
2. Nel rispetto delle percentuali massime individuate dalla Regione Toscana, gli eventuali importi derivati dalla non attribuzione, dalla rinuncia dei soggetti richiedenti ovvero dalla decadenza dei soggetti richiedenti, saranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale per rifinanziare il capitolo di spesa relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria per l'anno seguente.
3. Preso atto delle somme disponibili il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Ambiente, cui è assegnata la gestione dell'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi, provvede a pubblicare l'Avviso Pubblico ed esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario.
4. Il presente Regolamento si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori approvazioni, ad eventuali modifiche delle percentuali stabilite da successivi atti normativi regionali.

Art. 6 - Avviso pubblico

1. A seguito della definizione degli importi disponibili con la procedura di cui all'art. 5, verrà approvato dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica apposito avviso pubblico.
2. Su indicazione espressa della Giunta Comunale l'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione all'effettivo ammontare del contributo.
3. Con lo stesso Avviso Pubblico si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione delle istanze e si riportano i criteri specifici che saranno utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.
4. L'Avviso è pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle istanze

1. Sono ammesse le istanze i cui lavori, alla data di emanazione dell'avviso pubblico:
- a) non siano ancora iniziati;
 - b) siano iniziati nell'anno solare durante il quale viene emanato l'Avviso pubblico.
2. Previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi edilizi e di ogni altra autorizzazione, atto di assenso o nullaosta comunque necessario, pena la decadenza e la revoca del contributo assegnato:
- a) i lavori di cui al comma 1, lett. a), dovranno essere avviati entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e ultimati entro tre anni dalla stessa data;

- b) i lavori di cui al comma 1, lett. b), dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori dichiarata in sede di presentazione dell'istanza di ammissione al contributo.
3. Le domande di partecipazione all'Avviso pubblico, redatte utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Ufficio competente, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1. per gli Enti e le Associazioni: copia dell'atto costitutivo, statuto, eventuale atto di affiliazione ad associazioni nazionali, ed estremi dell'iscrizione ai relativi Albi;
 2. per le confessioni religiose diverse da quella Cattolica, occorre produrre la documentazione relativa all'ammissione da parte dello Stato;
 3. per tutti i richiedenti:
 - a) autocertificazione attestante la proprietà dell'immobile;
 - b) composizione nominativa dei rappresentanti l'Istituzione;
 - c) documento d'identità del legale rappresentante dell'istituzione richiedente;
 - d) dichiarazione che l'intervento per il quale si richiede il contributo non ha beneficiato, né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di Enti o Istituzioni pubbliche, inseriti nell'elenco ISTAT redatto e aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 196/2009;
 - e) dichiarazione di mancata installazione di apparecchiature tipo slot machines e ogni altro dispositivo che consenta vincite in denaro ed impegno a non installarle, pena la revoca del contributo concesso ovvero la restituzione del contributo liquidato, per i successivi dieci anni dall'ultimazione dei lavori;
 - f) relazione descrittiva delle attività di utilità sociale svolte dall'Ente, Associazione, e similari, nel quinquennio o comunque nel periodo di attività laddove questo sia inferiore ai 5 anni;
 - g) relazione tecnica di progetto descrittiva dell'intervento nonché esplicativa delle finalità dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
 - h) computo metrico estimativo;
 - i) elaborati grafici in scala quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elaborati per la localizzazione dell'immobile, stato attuale, modificato, sovrapposto, da redigere in funzione della tipologia e della complessità degli interventi;
 - j) planimetrie e visure catastali e atti di proprietà o di costituzione di diritti reali o personali di godimento dell'immobile;
 - k) planimetria con l'indicazione delle parti e delle superfici dell'immobile adibite ad uso esclusivo dell'Ente, Associazione e similari, e di quelle eventualmente altrimenti utilizzate, con indicate delle relative percentuali;
 - l) dichiarazione resa dal legale rappresentante nella forma dell'atto sostitutivo di notorietà che l'immobile nel quale è prevista l'esecuzione dei lavori e conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente;
 - m) dichiarazione con cui la proprietà dell'immobile si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a dieci anni dall'ultimazione dei lavori;
 - n) dichiarazione di impegno a restituire l'importo del contributo concesso qualora la destinazione d'uso dell'immobile, o della porzione di esso, per il quale è stato erogato il contributo, sia mutato nei dieci anni successivi all'ultimazione;
 - o) indicazione della percentuale della quota di cofinanziamento rispetto alla spesa totale dell'intervento al netto dell'IVA e delle spese non computabili di cui al presente Regolamento.
 4. Le istanze di assegnazione prive dei requisiti stabiliti all'art. 3 sono respinte in quanto inammissibili per carenza dei requisiti soggettivi. Non sono, inoltre, ammesse a contributo le istanze pervenute da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone, società di capitali, enti di diritto pubblico e soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.
 5. Tutta la documentazione di cui al comma 3 dovrà essere firmata da parte del legale rappresentante fatta eccezione per la documentazione di cui alle lett. g), h), ed i) che dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico abilitato iscritto al rispettivo ordine/collegio di appartenenza. Qualora l'immobile sia in affitto o in comodato d'uso la richiesta deve essere controfirmata, per conoscenza ed accettazione, anche dal proprietario dell'immobile e laddove siano presenti attività di pubblico esercizio anche dall'eventuale gestore delle stesse.
 6. Le istanze, complete della documentazione essenziale richiesta, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata nei termini previsti dall'Avviso pubblico. Qualora l'istanza risulti carente della documentazione richiesta, la Commissione provvederà a richiedere integrazioni assegnando il termine massimo di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni decorsi inutilmente i quali la domanda di ammissione al contributo sarà esclusa.

Art. 8 Criteri di assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria

1. Alle istanze pervenute saranno assegnati i punteggi secondo i seguenti criteri:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria come definita nel Glossario Edilizia Libera esclusi gli interventi di

- efficientamento energetico che rientrano negli interventi definiti dal glossario di edilizia libera che vengono equiparati alla manutenzione straordinaria, Punti 10;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, come definiti all'art. 135, comma 2, lett. b), e dall'art. 136, comma 2, lett. a), della L.R. n. 65/2014, Punti 40;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti all'art. 135, comma 2, lett. c), e dall'art. 136, comma 2, lett. a-bis), della L.R. n. 65/2014, Punti 40;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, come definiti all'art. 135, comma 2, lett. d), della L.R. n. 65/2014, Punti 15;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, come definiti all'art. 134, comma 1, lett. h), Punti 10;
- f) interventi di addizione volumetrica come definiti all'art. 134, comma 1, lett. g), Punti 4;
- g) interventi di nuova costruzione come definiti all'art. 134, comma 1, lett. a), Punti 2.
2. Oltre ai punteggi assegnati sulla base della caratterizzazione dell'intervento di cui al comma 1, saranno assegnati i seguenti ulteriori punti:
- a) interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, Punti 20;
- b) adeguamenti normativi impiantistici finalizzati agli adempimenti antincendio obbligatori previsti dal D.P.R. 151/201, punti 15;
- c) adeguamenti normativi impiantistici che necessitano il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo di cui all'art. 11 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le unità immobiliari sprovviste di certificazioni, punti 10;
- d) opere volte al risparmio energetico e finalizzate al miglioramento della classe energetica dell'immobile in attuazione della direttiva europea, 15.
3. Si ritiene equiparato alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva l'acquisto di unità immobiliari in quanto rispetto alla nuova edificazione il riuso di immobili esistenti comporta la riduzione del consumo di suolo e pertanto:
- potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente Regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico comunale;
 - gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso.
4. Potranno essere oggetto di richiesta di contribuzione anche immobili per i quali siano state avviate, ovvero si prevede di avviare, le procedure per il cambio della destinazione urbanistica così da renderla compatibile con quelle previste negli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
5. La caratterizzazione degli interventi sarà effettuata dalla Commissione di cui al successivo art. 9, sulla scorta delle definizioni stabilite nella Legge Regionale n. 65/2014.

Art. 9 - Formazione della graduatoria e ripartizione del contributo

1. La Commissione appositamente nominata, successivamente all'insediamento e alla nomina del segretario verbalizzante, procederà allo scrutinio delle domande pervenute valutando l'ammissibilità delle stesse.
2. Definito l'elenco delle istanze ammesse la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui all'art. 8.
3. La Commissione procederà a formare due distinte graduatorie rispettivamente per "chiese e altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie". Nel caso di parità di punteggio tra due o più istanze di contributo verrà premiata la disponibilità ad un cofinanziamento in base alla percentuale dichiarata in sede di domanda del contributo di cui al presente regolamento.
4. Qualora la somma degli importi dei singoli contributi richiesti ed ammessi alla formazione della graduatoria, decurtati dell'eventuale quota di cofinanziamento dichiarata nella domanda di ammissione, sia pari o inferiore alla quota di contributo disponibile, ad ogni intervento sarà attribuito il contributo richiesto al netto della quota di cofinanziamento dichiarato nella domanda di ammissione.
5. Qualora la somma degli importi dei singoli contributi richiesti ed ammessi alla formazione della graduatoria, decurtati dell'eventuale quota di cofinanziamento dichiarata nella domanda di ammissione, sia superiore alla quota di contributo disponibile, ai primi tre interventi utilmente collocati in graduatoria sarà attribuito un contributo, al netto della quota di cofinanziamento dichiarato nella domanda di ammissione, secondo le seguenti percentuali:
- 50% dell'importo del contributo disponibile al 1° intervento classificato;
 - 30% dell'importo del contributo disponibile al 2° intervento classificato;
 - 20% dell'importo del contributo disponibile al 3° intervento classificato;
- e nel caso in cui si verifichi un residuo di somme disponibili, tale residuo viene ripartito con le modalità di cui sopra fino ad esaurimento del contributo disponibile, ovvero dei singoli contributi richiesti decurtati della quota

di cofinanziamento.

Colmate le prime tre richieste, qualora si verifichi ancora un avanzo del contributo disponibile questo verrà ripartito equamente tra tutti gli interventi ammessi successivi al terzo classificato.

Nel caso in cui siano presenti due interventi ammessi, si procederà come segue, previa decurtazione della quota di cofinanziamento:

- 60% dell'importo del contributo disponibile al 1° intervento classificato;
- 40% dell'importo del contributo disponibile al 2° intervento classificato;

6. La Commissione provvede all'assegnazione del contributo ai sensi dei commi 4 e 5. Ad esito dei lavori della commissione, il Responsabile del Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente, con propria determinazione, approva le due distinte graduatorie.

Art. 10 – Modalità di liquidazione dei contributi

1. Entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di liquidazione l'Ufficio Urbanistica effettua un controllo sulla conformità dei lavori effettuati e ammessi a contributo rispetto alla documentazione depositata, anche mediante sopralluogo.

2. La liquidazione del contributo che verrà liquidato in un'unica soluzione, avverrà a fronte della presentazione della domanda corredata di:

- fatture o ricevute, debitamente quietanzate, sulle quali dovrà essere riportata la dicitura "per contributi da oneri di urbanizzazione secondaria";
- copia della comunicazione di fine lavori delle opere, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata unitamente a:
 - a) attestazione della conformità delle opere realizzate al progetto contenuto nel permesso di costruire, nella SCIA o nella CILA ovvero, qualora non necessari, dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti che le opere effettuate non necessitino di titolo edilizio;
 - b) attestazione delle opere realizzate al progetto presentato in sede di istanza di contributo in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, al Regolamento Edilizio, nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004.

3. Prima della disposizione della liquidazione saranno effettuate dall'Ufficio competente le verifiche sulla regolarità contributiva delle ditte che hanno eseguito i lavori.

4. Eventuali maggiori spese in aumento non potranno in alcun modo dar luogo ad una modifica dell'importo del contributo assegnato.

5. Nel caso di acquisto d'immobile occorre far riferimento alla sola documentazione giustificativa della spesa in luogo dei documenti relativi alle opere. Il contributo viene concesso in un'unica soluzione alla presentazione della copia del contratto registrato e trascritto.

6. L'erogazione avverrà da parte del settore finanziario, su proposta di liquidazione avanzata dall'Ufficio Urbanistica.

Art. 11 - Termini e inadempienze

1. Nel caso in cui alla scadenza dei termini previsti per il completamento degli interventi edilizi all'art. 7, comma 2, gli stessi non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate saranno dichiarate decadute e pertanto revocate.

2. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciare devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Castelfranco Piandiscò.

3. Il Responsabile del Settore preposto provvederà a darne comunicazione alla Giunta per l'eventuale approvazione di destinare eventualmente ad incremento della disponibilità degli stessi fondi per l'anno successivo.

4. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato e alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni per il quinquennio successivo.

Art. 12 – Deroga e prevalenza

Il presente articolo definisce una deroga specifica rispetto ad altre disposizioni del presente Regolamento che possano risultare in contrasto. Le norme contenute nel presente articolo sono da considerarsi prevalenti e superiori a qualsiasi altra previsione normativa interna che regoli la medesima materia.

1. Ambito di Applicazione della Deroga

- 1.1. A seguito dell'approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi relativi agli

anni 2019, 2020 e 2021, la Commissione terrà conto delle seguenti priorità di assegnazione: per l'annualità 2019, per la quale risultano già stanziati 13.000 euro, per l'annualità 2020, per la quale risultano già stanziati 11.400 euro ed ai quali possono sommarsi i residui di cui al 2019, per l'annualità 2021, per la quale risultano già stanziati 9.590,95 euro ed ai quali possono sommarsi i residui di cui al 2019 e 2020, il contributo sarà assegnato esclusivamente ai lavori realizzati, anche se non terminati, nelle annualità degli stanziamenti accantonati, ovvero 2019, 2020 e 2021, con le modalità di ripartizione di cui all'art. 9. Qualora la sommatoria dei contributi assegnati risulti inferiore alla somma stanziata, la relativa differenza sarà cumulata al contributo già stanziato nell'annualità 2023 e successivi;

1.2. A seguito dell'approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, la Commissione terrà conto delle seguenti priorità di assegnazione:

Per l'annualità 2022 per la quale non risulta stanziato nessun euro, per l'annualità 2023, per la quale risultano già stanziati 13.000 euro (oltre eventuali residui), per l'annualità 2024, per la quale risultano già stanziati 11.178 euro ed ai quali possono sommarsi i residui di cui agli anni 2023 e precedenti, il contributo sarà assegnato esclusivamente ai lavori realizzati, anche se non terminati, nelle annualità 2022, 2023, 2024, con le modalità di ripartizione di cui all'art. 9. Qualora la sommatoria dei contributi assegnati risulti inferiore alla somma stanziata, la relativa differenza sarà cumulata al contributo da stanziare per l'annualità 2025 e successivi;

2. Condizioni per l'Applicazione

Per l'assegnazione dei contributi relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 in luogo del Computo metrico estimativo di cui all'art. 7, lett. h), potrà essere presentato il contratto di affidamento dei lavori ovvero il preventivo di spesa debitamente sottoscritto dalla ditta che ha eseguito ovvero che esegue i lavori e dal committente.

3. Norme Transitorie e Finali

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano nelle more di provvedimenti di modifica del presente regolamento.